

CAPITOLO VI.

PROPRIETARI ED ARMATORI.

41. I carati; la nazionalità dei proprietari — 42. Modi di acquisto della proprietà navale — 43. Vendita volontaria; permesso di dismissione di bandiera — 44. Vendita forzata — 45. Procedura per l'esecuzione forzata — 46. Acquisto della nave a titolo gratuito, per prescrizione, per preda di guerra — 47. Comproprietà navale. — 48. Dichiarazione d'armatore — 49. Responsabilità dei proprietari e degli armatori — 50. Abbandono della nave e del nolo.

41. La proprietà della nave è idealmente divisa in ventiquattro parti eguali dette *carati*¹⁾, divisibili alla lor volta in un numero infinito di parti espresse in frazioni di carato. Essa non può appartenere che a cittadini dello Stato o a stranieri che vi abbiano domicilio o residenza da cinque anni almeno; tuttavia gli stranieri, anche non domiciliati nè residenti nello Stato possono ad essa partecipare fino alla concorrenza di un terzo²⁾.

¹⁾ Da *carattus*, voce medioevale usata in Genova. Anche in Francia la nave si divide in 24 *quirats*; in Inghilterra in 64 *shares*.

²⁾ Art. 40 e seg. del cod. marit. Anche altri Stati, per identiche ragioni politiche, hanno delle limitazioni per la nazionalità della costruzione dei proprietari e dell'equipaggio della nave: Ved. il cit. studio del BRUNO in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, a pag. 937.